



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



**AVVISO PUBBLICO PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PERSONE IDONEE A
RICOPRIRE L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORI E
CURATORI AI SENSI DELLA L. N. 6/2004, AL FINE DELLA COSTITUZIONE
DELL'ALBO COMUNALE.**

PREMESSO

La legge nazionale n. 6/2014, relativa "All'istituzione dell'amministratore di sostegno e modifica degli art. 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del Codice civile", grazie alla quale viene introdotto anche in Italia l'istituto onorario dell'AdS, rappresenta un grande traguardo sociale, perché si fonda su di una diversa concezione degli interventi a favore delle persone più deboli, non più intesa come privazione di poteri e diritti, esclusione ed emarginazione sociale, ma come sostegno, aiuto, protezione e accompagnamento nel momento del bisogno. L'art. 1 della suddetta L. n. 6/2004 infatti recita: "La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Funzioni dell'Amministrazione di Sostegno, del Tutore e del Curatore

La funzione tutelare è prevista dal Titolo X del codice civile denominato "della tutela e dell'emancipazione" e, per effetto dell'art. 424 c.c. comma 1, tutte le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela degli interdetti: "*le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati*".

L'esercizio della tutela, si concretizza in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psico-fisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo nonché nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili.

La figura dell'AdS, a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, tutela il cittadino offrendogli un aiuto tale da consentirgli il pieno esercizio dei suoi diritti, limitando al minimo la sua capacità di agire e consentendo in tal modo il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, la rappresentanza giuridica in ogni ambito della vita civile e le medesime opportunità previste dalla Costituzione Italiana. L'attività svolta dall'AdS è un'attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può quindi essere retribuita, salvo indennizzo stabilito dal Giudice nei limiti, delle spese che AdS può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.

Ai sensi dell'art. 404 del titolo XII del libro primo del codice civile "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". I legittimati a richiedere l'applicazione dell'AdS sono il beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il Tutore, il Curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici o privati.

Il Giudice tutelare provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno, del Tutore o del Curatore con apposito decreto motivato immediatamente esecutivo nel quale vengono plasmati i poteri dello stesso. La scelta ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio, ma e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona. Nello svolgimento dei suoi compiti l'AdS, il Tutore ed il Curatore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.



Nel provvedimento di nomina, il Giudice Tutelare, indica quali atti l'Amministratore di Sostegno o il Tutore o il Curatore possono compiere in nome o per conto del beneficiario. L'incarico dura dieci anni, ma può essere rinnovato, previa rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato.

Le attività svolte dall'Ads, dal Tutore o dal Curatore sono attività che si presumono prestate con animo di gratuità, a titolo spontaneo e gratuito. Esse non possono essere quindi retribuite, salvo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare nei limiti, delle spese che l'Ads, il Tutore o il Curatore possono sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.

L'art. 408 del C.C. stabilisce che "Non possono ricoprire le funzioni di AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario"

Il Tutore deve essere persona motivata e sensibile, assume la rappresentanza legale. Il Tutore nominato dal Giudice Tutelare o dal Tribunale per i Minorenni, è responsabile della cura del minore, della sua educazione ed istruzione e deve tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.

Il Curatore ha il compito di assistere l'inabilitato e lo affianca o lo sostituisce nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

La presente iniziativa ha quindi l'obiettivo di creare un Albo Comunale di Amministratori di Sostegno, di Tutori e di Curatori volontari.

1) OGGETTO DELL'AVVISO

La Azienda Speciale Terracina intende provvedere all'istituzione di un Albo denominato "Albo Comunale degli Amministratori di Sostegno, tutori e curatori", dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di sostegno, Tutore, Curatore, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, ai sensi della suddetta L. 9 gennaio 2004 n.6;

2) ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO (Ads), DEI TUTORI E DEI CURATORI

L'Azienda Speciale Terracina, al fine di favorire e promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'Amministratore di Sostegno, del Tutore e del Curatore, previa verifica delle istanze per l'inserimento nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico, istituisce l'apposito Albo Comunale, nell'ambito del quale il Giudice Tutelare può designare quello più adatto al soggetto interessato. L'Albo di che trattasi non costituisce "albo professionale", con caratteristiche specifiche e abilitanti la cui definizione è riservata allo Stato, ma un mero elenco di nominativi di persone che danno la propria disponibilità a coprire il ruolo di amministratore di sostegno, Tutore, Curatore e le cui domande dovranno essere accolte sulla base del possesso di taluni requisiti indispensabili ai fini dello svolgimento della funzione secondo la normativa vigente; L'elenco è compilato in ordine alfabetico e verrà opportunamente aggiornato con conseguente inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e che risultino idonei perché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. L'avvenuto inserimento nell'elenco non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere l'incarico di Amministratore di sostegno, ma è finalizzato ad iscrivere il soggetto interessato all'Albo Comunale da mettere a disposizione dei Presidenti dei Tribunali della Regione per eventuali nomine.

3) AMBITO TERRITORIALE E GESTIONE

L'elenco afferisce al territorio del Comune di Terracina. La struttura organizzativa presso la quale è istituito l'Albo e alla quale viene affidata la tenuta e la gestione è l'Azienda Speciale



Terracina, ente strumentale del Comune di Terracina, gestore dei servizi sociali del territorio, con sede in Via G. Leopardi n. 73 - 04019 Terracina.

4) REQUISITI AI FINI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ di essere maggiorenne;
- ✓ di essere cittadino italiano, o comunitario, o straniero con permesso di soggiorno;
- ✓ di essere residente nella Provincia di Latina;
- ✓ di essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore;
- ✓ di essere in possesso di adeguata preparazione sugli aspetti giuridici, economici, relazionali e procedurali per effetto di studi specifici o per esperienza maturata e dimostrabile in attività collegata o simile agli istituti della tutela e della assistenza a soggetti fragili;
- ✓ di essere di ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, 4° comma del codice civile;
- ✓ di godere dei diritti civili e politici;
- ✓ di non aver riportato condanne penali;
- ✓ di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto a sua conoscenza;
- ✓ di essere disponibile a partecipare a corsi gratuiti di formazione e aggiornamento;
- ✓ di essere disponibile a periodici incontri di verifica su richiesta del Giudice Tutelare che ha provveduto alla nomina di Ads, di Tutore o Curatore;
- ✓ Volontari con esperienza pregressa in tali istituti giuridici con familiari o altri soggetti "fragili" comprovata da documentazione e/o anche appartenenti ad Organizzazioni di Volontariato del Terzo Settore (Caritas, Associazioni, Onlus...)

5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ALBO

Le persone che intendono iscriversi all'Albo degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori devono presentare apposita domanda, redatta utilizzando il modello predisposto allegato al presente avviso, indirizzata a:

Azienda Speciale Terracina-via G. Leopardi n. 73-04019 Terracina

Alla domanda sottoscritta dall'interessato deve essere accluso, oltre al Curriculum vitae firmato, copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. Nell'istanza devono essere indicati i propri dati anagrafici e deve essere resa, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione:

- a) di essere di ineccepibile condotta ai sensi dell'art. 348, 4° comma del c.c.;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali;
- d) di non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto a sua conoscenza;
- e) di essere residenti nella Provincia di Latina, indicando il Comune e l'indirizzo di residenza;
- f) del titolo di studio;
- g) della professione esercitata;
- h) di eventuali titoli o esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di sostegno, compresa la eventuale partecipazione a iniziative formative in materie connesse alla figura dell'AdS, di Tutore, di Curatore;

Nella istanza di iscrizione, il richiedente può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche nel territorio di Tribunali diversi da quello di appartenenza.



Per la costituzione dell'Albo le domande di presentazione dell'istanza dovranno essere presentate al protocollo dell'Azienda Speciale presso la sede di Via G. Leopardi n. 73-04019 Terracina, direttamente o tramite Raccomandata (vale da data di spedizione), o tramite PEC- aziendaspecialeterracina@justpec.it **entro le ore 12,00 del 14 novembre 2016**
Successivamente, alla formazione del primo Albo, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento e l'Albo verrà aggiornato con cadenza annuale.

6) STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo Comunale degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori è strutturato come elenco nominativo alfabetico dei soggetti qualificati e disponibili ad assumere l'incarico, per ciascuno dei quali sono riportate le seguenti informazioni:

1. dati anagrafici e di residenza;
2. titolo di studio;
3. professione;
4. eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore di sostegno, compresa la eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie inerenti le attività svolte dall'AdS, dal Tutore o dal Curatore;
5. opzioni territoriali eventualmente espresse nell'ambito del procedimento d'iscrizione ai sensi del punto 5), ultimo periodo.
6. appartenenza ad Organizzazione di Volontariato.

7) ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I soggetti richiedenti in possesso dei requisiti, saranno inseriti nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di AdS, Tutore o Curatore, previa verifica dei requisiti di cui al punto 4) del presente avviso effettuata dall'Ufficio competente dell'Azienda Speciale. L'elenco sarà redatto al termine delle attività istruttorie svolte dal predetto Ufficio sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Successivamente lo stesso Ufficio provvederà all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, adottando gli eventuali provvedimenti necessari in caso di riscontri negativi. L'avvenuto inserimento nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di Amministratore di sostegno, non attribuisce automaticamente il diritto a svolgere tale incarico ma è finalizzato a facilitare il Giudice Tutelare nell'individuare una persona idonea e disponibile a svolgere i compiti dell'AdS, qualora, egli nel caso concreto non possa nominare, per gravi motivi, la persona designata dall'interessato, ovvero un familiare come indicato dall'art. 408 c.c;

L'avvenuta nomina da parte del Giudice, a seguito dell'iscrizione all'albo Comunale, comunque non esenta il nominato dall'obbligo di comunicare eventuali circostanze ostative e/o incompatibilità previste dalla legge nell'incarico specifico a favore del beneficiario.

Dopo la prima formazione dell'Elenco che costituirà formalmente l'Albo Comunale, le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento e previa verifica dei requisiti inserite nell'aggiornamento dell'Elenco stesso.

8) CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'elenco degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori, è disposta con atto del Direttore dell'Azienda Speciale nei casi di seguito indicati:

1. su richiesta dell'iscritto;
2. nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di cui al punto 4) lettere a, b, c, d;



3. nel caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
4. nel caso di ingiustificato rifiuto ad assumere la funzione di amministratore di sostegno o ingiustificate richieste di revoca dall'incarico espresse per due volte consecutive;
5. nel caso in cui la persona iscritta trasferisca la residenza fuori Regione;

9) RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONE E ALLE CANCELLAZIONI

Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, è ammesso, entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Direttore dell'Azienda Speciale Terracina.

10) VERIFICA PERIODICA DEI REQUISITI

L'Azienda Speciale Terracina, provvede, con cadenza annuale:

1. alla verifica della permanenza dei requisiti previsti al punto 4 lettere a, b,c,d,e;
2. a pubblicare, aggiornare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Albo Pretorio dell'Azienda Speciale Terracina i nominativi degli Amministratori di Sostegno, dei Tutori e dei Curatori iscritti nel proprio Albo ai fini della trasmissione al competente Tribunale dell'elenco comunale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di AdS, di Tutore e di Curatore.

I soggetti, iscritti all'Albo Comunale degli Amministratori di sostegno, dei Tutori e dei Curatori, sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Direttore dell'Azienda Speciale Terracina che ne ha disposto l'iscrizione, eventuali variazioni dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione stessa.

11) INFORMATIVA EX D.LGS n. 196/2003

L'Azienda Speciale utilizzerà i dati personali di cui viene a conoscenza per lo svolgimento dell'attività che sono ad essa attribuite dalla Legge ai soli fini istituzionali ed in particolare: - per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei a svolgere l'attività di Amministratore di sostegno, di Tutore o di Curatore; - per l'adempimento degli obblighi di legge.

I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza. Saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e cartacei. I dati stessi potranno essere comunicati a terzi in funzione dello svolgimento degli obblighi relativi al rapporto in essere tra le parti. In particolare, essi verranno comunicati per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico. Relativamente ai dati medesimi. Può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e, quindi, accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.